

Deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 2020, n. 4-980

Decreto legislativo 63/2017, articolo 9. D.G.R. n. 38-8763 del 12.04.2019. Intesa della Conferenza Unificata del 18.12.2019. Criteri e definizione dell'importo al fine di assegnare le borse di studio statali per l'anno 2019.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

- la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i.(Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) detta norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa;
- l'Atto di indirizzo di cui alla D.C.R. n. 367-6857 del 25/03/2019 definisce gli interventi in materia di diritto allo studio;
- il D.Lgs. n. 63 del 13 aprile 2017 ha istituito, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo unico per il Welfare dello studente e per il diritto allo studio finalizzato a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica tramite l'erogazione di borse di studio;
- l'articolo 9, comma 4, del D.Lgs. n. 63 del 13 aprile 2017, sancisce che "con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio".

Preso atto che:

- in data 18 dicembre 2019 è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Unificata sullo schema di decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 7 novembre 2019, recante i criteri per l'erogazione delle borse di studio per l'anno 2019, a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;
- il predetto schema di decreto, ancora in fase di emanazione, dispone:
 - di fissare il livello ISEE, da determinarsi dalle Regioni, in misura non superiore a 15.748,78 euro;
 - il riparto tra le Regioni per il 2019 della somma complessiva di 39,7 milioni di euro, di cui euro 2.427.195,6 per la Regione Piemonte;
 - che spetta alle Regioni, oltre a definire i livelli ISEE per accedere al beneficio (entro il limite massimo di € 15.748,78), individuare per il territorio di riferimento gli importi delle borse di studio (da un minimo di 200 fino a un massimo di 500 euro) e trasmettere gli elenchi dei beneficiari al Ministero entro il 30 marzo 2020;
 - le modalità con cui le borse di studio sono erogate dal Ministero sulla base degli elenchi dei beneficiari trasmessi dalle Regioni.

Dato atto che il predetto schema di decreto, fatto salvo l'ammontare delle risorse e il riparto fra le regioni, riporta modalità e criteri per l'assegnazione delle borse di studio anno 2019 del tutto analoghi ai decreti ministeriali degli anni precedenti attuativi dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs., n. 63 del 13 aprile 2017.

Richiamato, in particolare, che il predetto schema di decreto, già approvato in sede di Conferenza Unificata ed in fase di prossima emanazione, sancisce:

quale scadenza per la presentazione da parte delle Regioni degli elenchi dei beneficiari il termine del 30 marzo 2020;

che compete alle Regioni definire i criteri per l'individuazione dei beneficiari per i territori di competenza, nei limiti delle indicazioni dei decreti ministeriali attuativi dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs., n. 63 del 13 aprile 2017.

Considerato opportuno procedere, nelle more di approvazione del predetto decreto attuativo dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 63 del 13 aprile 2017, ad individuare i criteri di competenza regionale per l'assegnazione delle borse di studio statali 2019, così da rendere immediatamente

disponibili gli elenchi dei beneficiari all'atto di approvazione del decreto, agevolando l'accesso al beneficio da parte delle famiglie e degli studenti, attenuando gli oneri a carico delle medesime connessi al diritto allo studio, nel fine ultimo del contrasto al fenomeno della dispersione scolastica. Richiamato, altresì, che:

per l'assegnazione delle borse di studio statali 2017 (D.G.R. n.38-6098 del 07/12/2017 e DGR n.46-7789 del 30/10/2018) e 2018 (D.G.R. n.9-509 del 15.11.2019), si è adottato quale criterio per l'individuazione dei beneficiari delle borse di studio quello di avvalersi dei bandi per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio e delle conseguenti graduatorie, al fine di programmare una politica unitaria regionale, con criteri omogenei di accesso e una comunicazione univoca nei confronti dei destinatari;

con D.G.R. n. 38-8763 del 12.4.2019, relativa alla gestione dell'intervento "Voucher per il diritto allo studio a.s. 2019/2020", si è stabilito, altresì, di utilizzare i bandi "iscrizione e frequenza" e "libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti" per il diritto allo studio - anno scolastico 2019/2020, anche al fine di raccogliere le istanze relative alla borsa di studio statale 2019 a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

Dato atto che in esito all'espletamento di predetti bandi Voucher per il diritto allo studio a.s. 2019/2020 (approvati con D.D. n. 413 del 15 aprile 2019, rettificata dalle D.D. n. 422 del 16-04-2019 e DD 688 del 16-05-2019), con D.D. 967 del 9/07/2019, come modificata con D.D. 1673 del 4/12/2019, sono state approvate le graduatorie delle domande ammesse e finanziate e di quelle ammesse ma non finanziate relative ai voucher per il diritto allo studio di "iscrizione e frequenza" e di "libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporto".

Ritenuto, alla luce di quanto sopra e in continuità con le esperienze pregresse, di:

-procedere, anche per l'assegnazione delle borse di studio statali anno 2019, avvalendosi a tal fine delle graduatorie per l'assegnazione dei voucher diritto allo studio a.s. 2019/2020, come previsto dalla D.G.R. n. 38-8763 del 12.4.2019 e nel rispetto dei criteri ministeriali, per la definizione dell'elenco dei beneficiari del territorio regionale da trasmettere al MIUR;

- di individuare, in conformità al predetto schema di decreto, gli ulteriori seguenti criteri:

fissare il livello ISEE per l'accesso al beneficio della borsa di studio statale 2019 in misura non superiore a euro 15.748,78;

individuare prioritariamente quali beneficiari della borsa di studio 2019, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Piemonte inseriti nelle graduatorie delle domande ammesse, ma non finanziate relative ai voucher per il diritto allo studio "libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporto", approvate con D.D. 967 del 9/07/2019, come modificata con D.D. 1673 del 4/12/2019;

individuare, in subordine e limitatamente alle risorse che residuino in esito all'assegnazione della borsa di studio secondo le modalità di cui al punto b), quali beneficiari della borsa di studio 2019 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Piemonte inseriti nelle graduatorie delle domande ammesse e finanziate relative ai voucher per il diritto allo studio di "iscrizione e frequenza" e di "libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporto" approvate con D.D. 967 del 9/07/2019, come modificata con D.D. 1673 del 4/12/2019;

definire il valore della borsa di studio annualità 2019 nell'importo di euro 400,00, fatte salve eventuali rideterminazioni di tale importo nei limiti minimi e massimi che verranno fissati dall'emanando Decreto, e in relazione al numero effettivo di aventi diritto al beneficio, dopo le verifiche delle istruttorie regionali.

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i;

visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), s.m.i.;

vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) s.m.i.;

visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;

visto il Regolamento europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

visto il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 (Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) e s.m.i.;

vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021);

vista la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29 agosto 2017 (Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile).

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera

- di disporre, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 63/2017 e nelle more dell'emanando decreto ministeriale di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre 2019, di avvalersi, per l'anno 2019, delle graduatorie per l'assegnazione dei voucher diritto allo studio a.s. 2019/2020 approvate in ottemperanza alla D.G.R. n. 38-8763 del 12.4.2019, stabilendo gli ulteriori seguenti criteri:

a) fissare il livello ISEE per l'accesso al beneficio della borsa di studio statale 2019 in misura non superiore a euro 15.748,78;

b) individuare prioritariamente quali beneficiari della borsa di studio 2019 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Piemonte inseriti nelle suddette graduatorie tra le domande ammesse ma non finanziate relative ai voucher per il diritto allo studio di "libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporto";

c) individuare, in subordine e limitatamente alle risorse che residuino in esito all'assegnazione della borsa di studio secondo le modalità di cui al punto b) quali beneficiari della borsa di studio 2019, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Piemonte inseriti nelle suddette graduatorie tra le domande ammesse e finanziate relative ai voucher per il diritto allo studio di "iscrizione e frequenza" e di "libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporto";

d) determinare il valore della borsa di studio annualità 2019 nell'importo di euro 400,00, fatte salve eventuali rideterminazioni di tale importo, nei limiti minimi e massimi stabiliti dall'emanando Decreto ministeriale, in relazione al numero effettivo di aventi diritto al beneficio, dopo le verifiche delle istruttorie regionali;

- di prendere atto che le borse di studio saranno erogate con le modalità individuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito dell'invio dell'elenco dei beneficiari da parte delle Regioni;
- di demandare alla Direzione Istruzione Formazione e Lavoro l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs n. 332013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)